

IN BREVE n. 044-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

LA LIBERTÀ DI SCELTA DEL PAZIENTE VALE PER TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL

da SNAMI Ferrara dott.R.Tieghi
Esigenze interne, pur legittime, di natura organizzativa, non possono riconnettersi alla residenza anagrafica dei medici di base e condurre alla creazione di 'Distretti infracircostrizionali' di pochi o piccolissimi Comuni(in questo senso, cioè del rispetto dei principi dettati dalla legge istitutiva del Ssn, devono essere interpretate le disposizioni del sù citato accordo collettivo), tali da pregiudicare il principio del diritto di scelta più ampia possibile da parte dell'assistito". È quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza 565/2016 con la quale è stato accolto il ricorso di un medico e riformulata la decisione di primo grado del Tar Calabria.

La vicenda in esame prende le mosse dall'iniziativa di un medico che aveva proposto ricorso, presso il Tar Calabria, contro un provvedimento con cui si limitava la facoltà di scelta degli assistiti in favore dei medici di medicina generale ai più ristretti elenchi dei Distretti in cui era suddivisa la Asp di Reggio Calabria, cioè in sostanza ad un ambito territoriale molto più circoscritto, rispetto a quello su cui insiste l'Azienda Sanitaria. Il ricorrente lamentava come il provvedimento impugnato consentiva ai medici di esercitare la professione solo nell'ambito del Comune di residenza e che tale restrizione, in una realtà sostanzialmente metropolitana come nel caso di specie, penalizzava gravemente sia i medici che gli assistiti. A tal proposito, il ricorrente considerava come la scelta dell'Amministrazione risultava assolutamente inidonea a garantire la propria affermazione professionale e non teneva conto della sussistenza di rapporti di fiducia tra medici e assistiti che prescindono dal dato territoriale. Veniva, altresì, contestato dal sanitario che la determinazione assunta non era stata preceduta da alcun atto ufficiale di contrattazione collettiva.

Il Tar Calabria aveva ritenuto infondato il ricorso del sanitario, affermando che il provvedimento impugnato costituiva applicazione di quanto previsto nell'Accordo Collettivo approvato con Dpr n. 270/2000.

Il Consiglio di Stato, invece, nel riformare la decisione di primo grado, ha chiaramente affermato che, se è vero che l'accordo collettivo subordina l'interesse del singolo medico ad esigenze di razionalizzazione organizzativa, è altrettanto vero che il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito, è principio prevalente rispetto ad una clausola dell'accordo che ne impedisca la concreta applicazione, senza che alla base vi siano gravi e reali esigenze di natura organizzativa.

I Giudici di Palazzo Spada, hanno preliminarmente posto in evidenza come la scelta del medico di base, da parte dell'assistito, è regolata dal principio della fiducia personale. Secondo l'organo giudicante, tale libertà di scelta non è illimitata, ma deve collegarsi con l'ambito territoriale di riferimento che ordinariamente coincide con quello della Asl di appartenenza. Nei grandi Comuni dove operano più Asl, così come chiarito in sentenza, è evidente che l'ambito territoriale coincide con una frazione del Comune stesso, mentre nel caso in cui la Asl sia pluricomunale, non appare ammissibile un potere di scelta infracircostrizionale, cioè ristretto ad una parte soltanto del

territorio su cui insiste l'Azienda Sanitaria. Ciò infatti comporterebbe, a parte una limitazione del potere di scelta non consentita dall'art. 25 L. n.833/1978, anche un'evidente disparità di trattamento tra cittadini e sanitari di grossi centri e quelli residenti in piccoli comuni ai quali ultimi verrebbe, di conseguenza, attribuito un bacino di utenza più limitato con evidenti conseguenze sul libero esplicarsi dell'attività professionale e sui profili della capacità e dell'esperienza.

IN ALLEGATO A PARTE - CONS.STATO Sez.III sentenza 565/2016 (Documento 191)

LEGGE MONTI N. 214/2011 SUL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE

C'è tempo fino al 31 dicembre per chiedere la interruzione dei termini di prescrizione a cura di Rino Impronta - dal sito di Franco Abruzzo <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21834>
Ricordo a tutti i pensionati che, approssimandosi la scadenza (dicembre 2016) dei termini previsti per la prescrizione ordinaria delle somme rientranti nel provvedimento emanato cinque anni fa dal Governo Monti nel dicembre 2011 (blocco della perequazione della generalità dei trattamenti pensionistici oltre certe soglie per gli anni 2012-2013 - D.L. 6.12.2011 convertito nella legge 22.12.2011 n.214) – al fine di interrompere i predetti termini, è necessario provvedere nei modi e con le modalità previste dalla legge con una istanza all'Inps.

A proposito del contributo di solidarietà, nonostante la dichiarata anticostituzionalità del provvedimento, vorrei ricordare, a coloro non aggiornati, che, con una nota dell'ottobre 2011, il Ministero dell'Economia ha informato l'opinione pubblica che i parlamentari, non essendo lavoratori dipendenti, bensì titolari di "cariche pubbliche", non sono tenuti a pagare il contributo di solidarietà.

A questo punto sorge spontaneo rilevare che quando siamo stati obbligati (per legge) a pagare il "contributo di solidarietà", abbiamo reagito, tra l'altro, con un ricorso alla Corte Costituzionale, che con sentenza n.70 del 2015 riconosceva l'incostituzionalità del provvedimento. A fronte di tale sentenza, vi è stata una indifferenza unica da parte degli enti erogatori delle pensioni in oggetto. Non solo non è stata applicata la sentenza della Corte Costituzionale, ma puntualmente ogni anno, nel mese di settembre o ottobre, vengono applicati i c.d. "coefficienti relativi alla perequazione e alla tassazione delle pensioni comunicati dal Casellario Centrale dei pensionati gestito dall'INPS", con la conseguente determinazione di conguagli sia di pensione che di trattenute erariali. Tutto ciò è giusto? Quando dobbiamo avere, non sono sufficienti le sentenze della Corte, quando dobbiamo dare si procede "d'ufficio". Sempre due pesi e due misure.

PERMESSI LEGGE 104 - VADEMECUM INPS

Riportiamo il Vademecum Inps che illustra chi sono gli aventi diritto, cosa aspetta, come fare la domanda, ecc.

Ricordiamo la recente sentenza della Corte costituzionale n.213 del 23 settembre 2016 che introduce tra gli aventi diritto a prestare assistenza al disabile anche il convivente more uxorio.

IN ALLEGATO A PARTE - VADEMECUM INPS ASS.DISABILI (Documento 192)
CORTE COST. Sent. n. 223/2016 (Documento 176)

I 15 ANNI PER LA VECCHIAIA AL 31 DICEMBRE 1992 da Sole 24 ore - risposta 3620

D - Un dipendente Asl nato il 30 aprile 1948 cessa dal servizio per dimissioni volontarie il 1° settembre 2001 con un'anzianità di servizio di 19 anni e 17 giorni e dal 2002 risiede in Brasile. Se alla data di cessazione dal servizio il requisito minimo di anzianità per il diritto alla pensione era di anni 15, ha diritto alla pensione di vecchiaia con i suddetti requisiti? In caso negativo, quando matura i requisiti per la pensione?

R - Esistono delle deroghe all'innalzamento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

In particolare, le vecchie regole, dei 15 anni, si applicano a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di vecchiaia con i requisiti di assicurazione e di contribuzione (780 contributi settimanali) previsti alla data del 31 dicembre 1992, ai lavoratori che avevano già maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (780 settimane), ma non avevano ancora compiuto l'età pensionabile.

Sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al gennaio 1993, anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.

Quindi, il lettore dovrà verificare se al 31 dicembre 1992 aveva raggiunto o meno 15 anni di contributi.

SICUREZZA LAVORO - SPESE VISITE e ESAMI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

L'interpello n.14/2016 Commissione interPELLI per la sicurezza sul lavoro ribadisce che ogni spesa per la sorveglianza sanitaria, comprese le spese sostenute per recarsi per gli esami e a visite mediche, sono a carico del datore del lavoro e il tempo impiegato, compreso gli spostamenti, va considerato orario di lavoro.

La sorveglianza sanitaria (art.41 del T.U. sicurezza lavoro) rientra tra gli obblighi del datore di lavoro al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore. Al lavoratore, invece, l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal datore di lavoro (art. 20 T.U. sicurezza lavoro).

Da cui il datore di lavoro deve farsi carico di ogni costo e di tutte le spese necessarie.

“I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro”.

**IN ALLEGATO A PARTE – MIN.LAVORO COMM.INTERP. Interp. n.14 del 25.10.2016
(Documento 193)
Vedi anche Interpello n.18 del 2014 (Documento 194)**

LEGGE MADIA: CONTRO IL PENSIONATO

Interpretazioni e applicazioni sempre più restrittive: per favorire il ricambio generazionale vietato a tutte le amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT di continuare ad avvalersi di dipendenti in pensione.

Il tutto prende il via dall'art. 6 del decreto legge di riforma della P.A. (dl 90/2014 in vigore dal 25/06/14): divieto di conferire incarichi dirigenziali, direttivi, di studio e di consulenza ai pensionati. La circolare Madia la n.6/2014 ha chiarito i paletti: vietato a tutte le amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT di continuare ad avvalersi di dipendenti in pensione; disco rosso, inoltre, per le cariche in organi di governo, tranne che per gli incarichi gratuiti e per la durata massima di un anno. Ecco poi una nuova circolare del ministro Madia (n°4 del 10/11/15), passata sotto silenzio, ma più esplicita. In essa il Ministro ha ribadito che ... "il **DIVIETO** si applica a tutti i soggetti ex art.1,c.2, del d.lgs.165/2001 o in quello del conto economico consolidato dell'ISTAT: quindi anche a Enti aventi forma di Società o di Fondazione, nonché alle Camere di Commercio".

Ora si è mosso anche il ministro Poletti con la circolare MA 004-A013-11499 protocollo 16085/16 a firma della Dott.ssa Concetta Ferrari, Direttore Generale: giro di vite, le norme sono tassative, l'ONAOSI è fra gli Enti ai quali si applica la legge Madia, il Ministero ha inviato la nota citata a vari Enti fra cui anche l'ENPAM e l'INPGI, ecc. ecc. ... incompatibilità anche per pensionati eletti Risvolti anche sui Consigli degli Ordini.

Franco Abruzzo, presidente di Unpit: "I pensionati vengono discriminati in violazione della normativa costituzionale. La legge Madia va abolita".

per documentazione e approfondimenti

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21837>

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/26/cassa-previdenziale-giornalisti-linpgi-prende-tempo-sullobligo-di-far-restituire-i-compensi-ai-consiglieri-pensionati/3123423/>

SORVEGLIANZA SANITARIA PER I MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Con interpello n. 15 protocollo 19859 del 25/10/2016 la Commissione interPELLI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali così risponde al quesito della Regione Lazio in merito agli obblighi relativi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria nei confronti dei medici di continuità assistenziale:

"...considerato che questa Commissione, a norma dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a "quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro" e non può, al contrario, esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell'attività adottate dalle singole aziende, come già indicato nell'interpello n. 5/2016, per i medici di continuità assistenziale sussiste l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa "nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro" rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008..."

IN ALLEGATO A PARTE – MIN.LAVORO COMM.INTERP. Interp. n.15 del 25.10.2016 (Documento 195)

MEDICI MILITARI e PROFESSIONE

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare

Capo IV

Personale addetto alla sanità militare

Sezione I

Personale del servizio sanitario militare

Art. 210 - Attività libero professionale del personale medico

1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE INSTALLAZIONE

IMPIANTO DI ALLARME

Domanda

Nel corso del 2016 ho installato nel mio appartamento un impianto di allarme. Posso usufruire della detrazione fiscale?

Risponde G. Napolitano

L'installazione di un impianto di allarme a protezione della propria abitazione rientra tra gli interventi per i quali si può beneficiare della detrazione fiscale, attualmente, del 50% del costo sostenuto, fino a una spesa massima dell'intervento pari a 96mila euro. L'agevolazione è riconducibile nell'ambito della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e, in particolare, degli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (articolo 16-*bis*, comma 1, lettera f, Tuir). Per atti illeciti si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili (non rientra nell'agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza).

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Celebrativo della Cinquantesima edizione di Lucca Comics 1966-2016

Data di emissione il 28 ottobre 2016

